

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 maggio 2005 *

Nel procedimento C-77/04,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 20 gennaio 2004, pervenuta alla Corte il 17 febbraio 2004, nel procedimento tra

Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e a.

contro

Zurich España,

Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešić e E. Levits, giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra K.H. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 dicembre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e a., dagli avv.ti M. Levis e V. Moissinac;
- per la Zurich España, dagli avv.ti P. Alfredo e G. Thouvenin;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 febbraio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 6, punto 2 e delle disposizioni della sezione 3 del titolo II della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — per modifiche — pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).

- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una chiamata in garanzia da parte degli assicuratori della Société pyrénéenne de transit d'automobiles (in prosieguo: la «Soptrans») contro la società Zurich Seguros, divenuta Zurich España (in prosieguo: la «Zurich»), per la ripartizione tra tali compagnie d'assicurazione del risarcimento dovuto dalla Soptrans alla società General Motors Espagne (in prosieguo: la «GME»).

Contesto normativo

- 3 L'art. 2, primo comma, della Convenzione dispone quanto segue:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

- 4 L'art. 6, punto 2, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della Convenzione, recita come segue:

«Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

(...)

,

2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

(...)».

5 Gli artt. 7-12 bis formano la sezione 3, intitolata «Competenza in materia d'assicurazioni», del titolo II della Convenzione.

6 L'art. 7 della Convenzione stipula:

«In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5».

7 Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione:

«Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.(...)».

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

8 La controversia principale trae origine da un sinistro avvenuto il 13 agosto 1990 nel parcheggio in cui la Soptrans, società con sede in Francia, custodisce in deposito autoveicoli nuovi.

- 9 La Soptrans è assicurata, per i danni causati a tali veicoli, presso il GIE (gruppo di interesse economico) Réunion européenne, le società Axa, subentrata nei diritti dell'Union des assurances de Paris, Winterthur, subentrata nei diritti della Neuchâteloise, Le Continent e Assurances mutuelles de France (in prosieguo, tutte quante: «gli assicuratori»), tutte con sede o con una succursale in Francia.
- 10 Alcuni veicoli danneggiati appartenevano alla GME ed erano assicurati presso la Zurich, che ha sede in Spagna. In seguito ad una transazione, avvenuta nell'ambito di un procedimento dinanzi al tribunale di Saragozza (Spagna), la Soptrans si impegnavo a pagare alla GME ESP 120 000 000 come risarcimento dei danni subiti dai veicoli di cui quest'ultima era proprietaria.
- 11 Parallelamente a tale procedimento, la Soptrans citava gli assicuratori dinanzi al Tribunal de grande instance (tribunale) de Perpignan (Francia) per farli condannare a garantire le conseguenze dell'azione intentata nei suoi confronti dinanzi al giudice spagnolo.
- 12 A loro volta gli assicuratori chiamavano in garanzia la Zurich dinanzi al detto tribunal de grande instance, in base all'art. L. 121-4 del codice delle assicurazioni francese, il quale prevede, in caso di cumulo di assicurazioni, una ripartizione proporzionale tra i vari assicuratori del risarcimento da versare all'assicurato. La Zurich contestava la competenza del giudice francese adito invocando quella del tribunale di Barcellona (Spagna), luogo della sua sede sociale.
- 13 Con sentenza 2 febbraio 1999, il Tribunal de grande instance de Perpignan dichiarava che i giudici francesi erano competenti in base all'art. 6, punto 2, della

Convenzione. La Zurich impugnava tale decisione dinanzi alla cour d'appel (corte di appello) de Montpellier, la quale, considerando che, nella fattispecie, si applicavano solamente le disposizioni della sezione 3 del titolo II della Convenzione, dichiarava i detti giudici incompetenti a conoscere della chiamata in garanzia intentata dagli assicuratori.

14 Questi ultimi presentavano allora un ricorso dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) adducendo, da un lato, che l'azione di garanzia fondata sul cumulo di assicurazioni non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della Convenzione e, dall'altro, che l'esistenza di un nesso di connessione tra la domanda principale e l'azione di garanzia non figurava tra i presupposti di applicazione dell'art. 6, punto 2, della Convenzione.

15 Ritenendo che, date tali premesse, la soluzione della controversia necessitasse dell'interpretazione della Convenzione, la Cour de cassation decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se una chiamata in garanzia o di un terzo nel processo, proposta tra assicuratori, nell'ambito delle assicurazioni, fondata non su un contratto di riassicurazione, ma sull'allegazione di un cumulo di assicurazioni o di una situazione di coassicurazione, sia assoggettata alle disposizioni della sezione 3 del titolo II della Convenzione di Bruxelles [...].

2) Se, per determinare la giurisdizione competente in caso di chiamata in garanzia o di un terzo nel processo, proposta tra assicuratori, sia applicabile l'art. 6, n. 2, e, in caso affermativo, se tale applicazione sia subordinata all'esigenza di un nesso di connessione tra le differenti domande ai sensi dell'art. 22 della Convenzione o, almeno, alla prova dell'esistenza di un nesso sufficiente tra tali domande, che escluda la violazione delle norme sul foro competente».

Sulle questioni pregiudiziali

Per quanto riguarda la prima questione

- 16 La sezione 3 del titolo II della Convenzione è dedicata alle norme sulle competenze speciali in materia d'assicurazioni.
- 17 Secondo una giurisprudenza costante, dall'esame delle disposizioni della detta sezione, chiarite dai lavori preparatori, risulta che, offrendo all'assicurato una gamma di competenze più estesa di quella offerta all'assicuratore ed escludendo qualsiasi possibilità di stabilire una clausola di proroga della competenza a favore di quest'ultimo, le dette disposizioni si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela dell'assicurato, il quale, nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative ed è la persona economicamente più debole (sentenze 14 luglio 1983, causa 201/82, Gerling e a., Racc. pag. 2503, punto 17, e 13 luglio 2000, causa C-412/98, Group Josi, Racc. pag. I-5925, punto 64).
- 18 Tale funzione di tutela del contraente ritenuto economicamente più debole e giuridicamente meno esperto implica tuttavia che le norme sulla competenza speciale all'uopo previste dalla Convenzione non vengano estese a favore di persone per le quali tale protezione non appare giustificata (sentenza Group Josi, cit., punto 65).
- 19 Nella fattispecie, come si evince dal fascicolo presentato alla Corte, gli assicuratori hanno citato la Zurich dinanzi al Tribunal de grande instance de Perpignan in base

all'art. L. 121-4 del codice delle assicurazioni francese, il quale consente all'assicuratore, convenuto dell'azione intentata dall'assicurato, di chiamare in garanzia, facendo valere un cumulo di assicurazioni, gli altri assicuratori allo scopo di ottenere il loro contributo al risarcimento dell'assicurato.

- 20 Date tali circostanze, non è giustificata alcuna tutela speciale per quanto attiene ai rapporti tra professionisti del settore assicurativo, fra i quali nessuno può essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all'altro.
- 21 Come giustamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, tale interpretazione è confortata, in particolare, dagli artt. 8, 10 e 12 della Convenzione, i quali riguardano chiaramente le azioni proposte da un contraente dell'assicurazione, da un assicurato o da una persona lesa, e dall'art. 11 della medesima Convenzione, che si riferisce alle azioni proposte contro un contraente dell'assicurazione, un assicurato o un beneficiario.
- 22 Gli autori della Convenzione, infatti, si sono fondati sulla premessa che le disposizioni della sezione 3 del titolo II della medesima sarebbero applicabili solo ai rapporti caratterizzati da una situazione di squilibrio tra gli intervenienti e hanno stabilito, perciò, un sistema di competenze speciali favorevole alla parte ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta. Del resto, l'art. 12, punto 5, della Convenzione ha escluso da un tale sistema di tutela i contratti d'assicurazione in cui l'assicurato beneficia di un potere economico importante.
- 23 È quindi conforme sia alla lettera sia allo spirito e allo scopo delle disposizioni di cui trattasi la conclusione che queste ultime non si applicano ai rapporti tra assicuratori nell'ambito di una chiamata in garanzia.

- 24 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che una chiamata in garanzia tra assicuratori, fondata su un cumulo di assicurazioni, non è assoggettata alle disposizioni della sezione 3 del titolo II della Convenzione.

Per quanto riguarda la seconda sezione

- 25 In forza dell'art. 6, punto 2, della Convenzione, nel caso di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, un convenuto può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo.
- 26 Nella causa principale, la Zurich è stata chiamata in garanzia dagli assicuratori davanti al giudice adito dalla Soptrans affinché esso li condannasse a garantire quest'ultima da tutte le conseguenze dell'azione intentata nei suoi confronti dalla GME.
- 27 Le azioni proposte dalla Soptrans e dagli assicuratori dinanzi al Tribunal de grande instance de Perpignan devono quindi essere considerate, rispettivamente, una domanda principale ed un'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 6, punto 2, della Convenzione.
- 28 Questa interpretazione è corroborata dalla relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare

pag. 27), secondo la quale l'azione di garanzia è definita come l'azione «che il convenuto della causa principale propone contro un terzo allo scopo di restare estraneo agli effetti del giudizio».

29 Nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 6, punto 2, della Convenzione deve tuttavia rispettare la condizione che l'azione di garanzia non sia proposta al solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale.

30 Orbene, come rilevato, da un lato, dalla Commissione e, dall'altro, dall'avvocato generale ai paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, l'esistenza di un nesso tra le due azioni di cui trattasi nella causa principale inerisce alla nozione stessa di azione di garanzia.

31 Infatti, esiste una relazione intrinseca tra un'azione diretta contro un assicuratore per il risarcimento degli effetti di un evento da esso assicurato e il procedimento con cui tale assicuratore cerca di far contribuire un altro assicuratore che si ritiene abbia coperto il medesimo evento.

32 Spetta al giudice nazionale investito della domanda principale verificare l'esistenza di un nesso del genere, nel senso che esso deve assicurare che l'azione di garanzia non abbia il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale.

33 Ne consegue che l'art. 6, punto 2, della Convenzione non richiede l'esistenza di nessun altro nesso oltre a quello sufficiente ad escludere la violazione delle norme sul foro competente.

- 34 A questo proposito, occorre aggiungere che, in materia di azione di garanzia, l'art. 6, punto 2, della Convenzione si limita a individuare il giudice competente e non riguarda affatto le condizioni di ammissibilità propriamente dette e che, per quanto attiene alle norme processuali, occorre fare riferimento alle norme nazionali applicabili dal giudice nazionale (sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen, Racc. pag. I-1845, punti 18 e 19).
- 35 Tuttavia, l'applicazione delle norme processuali nazionali non deve compromettere l'effetto utile della Convenzione. Il giudice non può fare riferimento alle condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento nazionale qualora ciò comporti una limitazione dell'attuazione delle norme di competenza previste dalla Convenzione (sentenza Hagen, cit., punto 20).
- 36 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 6, punto 2, della Convenzione si applica a una chiamata in garanzia, fondata su un cumulo di assicurazioni, purché sussista un nesso tra la domanda principale e l'azione di garanzia che escluda la violazione delle norme sul foro competente.

Sulle spese

- 37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

- 1) Una chiamata in garanzia tra assicuratori, fondata su un cumulo di assicurazioni, non è assoggettata alle disposizioni della sezione 3 del titolo II della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.**
- 2) L'art. 6, punto 2, della detta Convenzione si applica a una chiamata in garanzia, fondata su un cumulo d'assicurazioni, purché sussista un nesso tra la domanda principale e l'azione di garanzia che escluda la violazione delle norme sul foro competente.**

Firme